



Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012 di approvazione del modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Proroga

- 1.1 Il termine del 16 novembre 2012, previsto al punto 1.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, protocollo n. 2012/152465, è prorogato al 30 novembre 2012.

2. Integrazioni

- 2.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1, al punto 1.4, dopo le parole "sono presentate,", sono aggiunte le seguenti: "a partire dal 19 novembre e fino al 30 novembre 2012,".
- 2.2 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1, è aggiunto il punto 1.6: "Qualora il fabbisogno sia superiore a quello originariamente stimato, la comunicazione può essere integrata mediante una nuova comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate, con le stesse modalità previste dal punto 1.3, anche successivamente al 30 novembre 2012. La nuova comunicazione sostituisce integralmente quella presentata in precedenza. Copia della nuova comunicazione e

della relativa ricevuta telematica di trasmissione all'Agenzia delle entrate sono presentate al medesimo soggetto autorizzato all'esercizio del credito, al quale è stata presentata la documentazione originaria, entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie.

3. Sostituzione delle istruzioni

- 3.1 Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione per l'accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, contenute nell'allegato A al provvedimento di cui al punto 1.1, sono sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, protocollo n. 2012/152465.

La previsione del nuovo termine, originariamente fissato al 16 novembre 2012, consente ai soggetti interessati di disporre di un più ampio lasso di tempo per la compilazione e la trasmissione del modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012.

La possibilità di presentare una comunicazione integrativa è stata prevista al fine di consentire ai soggetti interessati di adeguare l'importo del finanziamento richiesto alle mutate esigenze che dovessero presentarsi successivamente.

Sono, inoltre, fornite indicazioni in merito alla tempistica per la presentazione ai soggetti finanziatori della documentazione necessaria al finanziamento.

Per tenere conto delle modifiche apportate con il presente provvedimento, sono altresì aggiornate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione dei dati per

l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, concernente la sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2012, concernente proroga del termine di scadenza

della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, prot. n. 2012/152465, concernente l'approvazione del modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Roma, 31 ottobre 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

ALLEGATO A

Istruzioni per la compilazione del modello
di comunicazione per l'accesso al finanziamento
dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
a seguito del sisma del mese di maggio 2012

(articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174)

MODELLO DI COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A SEGUITO DEL SISMA DEL MESE DI MAGGIO 2012

(articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174)

ISTRUZIONI

PREMESSA

L'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede per i titolari di reddito d'impresa la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per far fronte al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria:

- sospesi (ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 122);
- nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Possono chiedere il finanziamento i titolari di reddito d'impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

I soggetti autorizzati all'esercizio del credito devono operare nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ovvero nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Il presente modello di comunicazione va trasmesso all'Agenzia delle entrate con le modalità e nei termini di seguito indicati.

Si precisa che per accedere al finanziamento i contribuenti interessati presentano ai soggetti finanziatori una copia della presente comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.it.gov, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione per l'ammissione al finanziamento deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, entro il 30 novembre 2012.

La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti. L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell'istanza a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "SIS2012", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La richiesta di finanziamento è presentata al soggetto autorizzato all'esercizio del credito a partire dal 19 novembre e fino al 30 novembre 2012.

Qualora il fabbisogno sia superiore a quello originariamente stimato è possibile integrare l'originaria comunicazione dei dati mediante la presentazione di una nuova comunicazione.

La nuova comunicazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate, con le stesse modalità di presentazione della comunicazione originaria, anche successivamente al 30 novembre 2012.

La nuova comunicazione sostituisce integralmente quella presentata in precedenza.

Copia della nuova comunicazione e della relativa ricevuta telematica di trasmissione all'Agenzia delle entrate sono presentate al medesimo soggetto autorizzato all'esercizio del credito al quale è stata presentata la documentazione originaria entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie.

Compilazione del modello

Il modello della comunicazione è composto da due pagine.

La prima pagina contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali.

La seconda contiene i dati identificativi del contribuente, la sottoscrizione del contribuente o del rappresentante, l'impegno alla presentazione telematica e il quadro A.

Tutti gli importi da indicare nella comunicazione vanno espressi in euro con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE

Codice fiscale e partita IVA

Deve essere indicato il codice fiscale e/o il numero della partita IVA del contribuente.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società accomandita semplice).

Il codice corrispondente alla "natura giuridica" del soggetto richiedente, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Soggetti non residenti

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, devono essere compilati i campi relativi allo "Stato estero di residenza", al "Codice Stato estero" ed al "Codice di identificazione fiscale estero".

Il "Codice Stato estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione UNICO "Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" o UNI-

CO "Enti non commerciali ed equiparati", disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla normativa e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale del soggetto richiedente o, in mancanza, i dati relativi all'amministratore, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione. Nell'ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto richiedente sia una società va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Il "codice carica" deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Impegno alla presentazione telematica

Devono essere indicati il codice fiscale dell'intermediario, il numero di iscrizione all'albo dei C.A.F., la data dell'impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario.

QUADRO A

Dati relativi ai pagamenti

SEZIONE I - *Pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012*

Nella presente sezione vanno indicati, in corrispondenza del singolo rigo, gli importi presunti relativi ai pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012 ripartiti in base alle sezioni presenti nel modello di versamento F24. Nel rigo "Altri pagamenti" va indicato l'importo complessivo presunto da versare con modalità di pagamento diverse dal modello di versamento F24. La somma dei precedenti rigi va riportata nel rigo "Totale - sezione I".

SEZIONE II - *Pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013*

Nella presente sezione vanno indicati gli importi presunti relativi ai pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, avendo cura di riportare l'ammontare mensile complessivo dei pagamenti in corrispondenza dei singoli rigi. La somma dei precedenti rigi va riportata nel rigo "Totale - sezione II".

TOTALE

Va riportato la somma degli importi indicati nelle precedenti colonne denominate "Totale sezione I" e "Totale sezione II".